

Procedure concorsuali e contenzioso tributario

Roma, 23 novembre 2015
Avv. Prof. Giuseppe Mazzuti

fi **Indice**

- Procedure di ammissione dei crediti degli enti locali nelle procedure concorsuali**
- Esame delle novità legislative**




La disciplina attuale degli adempimenti per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa periodo transitorio – tributo dovuto prima del fallimento

- a seguito del fallimento il fallito non può procedere al pagamento dei debiti anteriori
- il comune creditore dovrà presentare domanda di insinuazione al passivo del fallimento



(segue) tributo dovuto prima del fallimento

Tributo gestito direttamente dal Comune in tutte le sue fasi o non ancora iscritto ruolo	Riscossione coattiva a mezzo Equitalia	Tributo affidato a soggetto di iscritto all'Albo di cui all'art. 53 D.lgs. 446/1997
Il comune presenta la istanza di ammissione al passivo	Se al momento della dichiarazione di fallimento il tributo era già iscritto a ruolo l'istanza di ammissione al passivo sarà presentata da Equitalia	l'istanza di ammissione al passivo sarà presentata dal soggetto affidatario
	ATTENZIONE IN CASO DI DISCARICO PER INESIGIBILITA' NON SONO DOVUTI AD EQUITALIA SPESE ED AGGIO PER LA NOTIFICA DELLA CARTELLA ESATTORIALE SE ESSA AVVIENE DOPO LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO CASSAZIONE , SENTENZA N. 6646 DEL 15 MARZO 2013	



(segue) tributo dovuto prima del fallimento

- la domanda di insinuazione al passivo può essere presentata solo sulla base di atti impositivi notificati seguito del fallimento il fallito non può procedere al pagamento dei debiti anteriori
- il comune creditore dovrà presentare domanda di insinuazione al passivo del fallimento



(segue) tributo dovuto prima del fallimento

- il comune dovrà procedere alla **notificazione degli atti impositivi** per annualità d'imposta precedenti alla dichiarazione di fallimento **prima** della presentazione della domanda di insinuazione al passivo



Fallimento - notifica degli atti impositivi

- con riferimento al debito tributario sorto prima della dichiarazione di fallimento, l'atto impositivo deve essere notificato sia al curatore, sia al contribuente, il quale non è privato, a seguito del fallimento, della sua qualità di soggetto passivo del rapporto tributario (Corte di Cassazione, sentenza del 24 febbraio 2006 n. 4235)
- è nulla la notifica dell'atto impositivo effettuata alla persona fisica del curatore di un fallimento senza la specificazione della qualità del curatore del destinatario della notifica
- effetti della notifica al solo contribuente fallito (Corte di Cassazione - Sezione V, Sentenza del 23/06/2003 n. 9951)




Notifica degli atti impositivi

- Nel caso di concordato preventivo la società conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa.
- Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura, quindi, nei loro confronti il debitore non può effettuare pagamenti.
- Questi creditori troveranno adempimento solamente a seguito dell'esecuzione del concordato, ma qualora ciò non avvenga, dichiarato il fallimento dell'impresa o della società, i creditori dovranno insinuarsi al passivo per essere soddisfatti.



- Segue
- Il concessionario o l'ente locale il cui credito sia sorto anteriormente all'ammissione alla procedura non potrà agire coattivamente e dovrà attendere l'esecuzione del concordato per essere soddisfatto.
- Al contrario, i crediti sorti dopo la presentazione della domanda di ammissione, possono essere soddisfatti dal debitore.
- Pertanto, la pretesa tributaria, maturata successivamente all'ammissione del debitore al concordato preventivo consente al concessionario o ente locale creditore di esperire ogni tipo di azione in caso di mancato soddisfo.
- Il concessionario o ente locale creditore potranno quindi notificare atti quali l'avviso d'accertamento o l'ingiunzione fiscale direttamente al contribuente.



Leggittimazione processuale del fallimento e del fallito a stare in giudizio avverso atti impositivi

- il curatore deve avvalersi di professionista abilitato Corte di Cassazione - Sezione V, Sentenza del 13/09/2004 n. 18419
- avverso gli atti impositivi ha la legittimazione a ricorrere anche il fallito in proprio
- la legittimazione del fallito è concorrente a quella del curatore (CTR Campania - Sezione XXVII Sentenza del 18 maggio 2006 n. 57)
- termine per impugnare decorre da quando ne ha notizia da parte del curatore (Sentenza del CTR Campania - Sezione XXVII sentenza del 18 maggio 2006 n. 56 conferma Corte di Cassazione sentenza del 15 marzo 2006 n. 5671 e 20 novembre 2000 n. 14987)




Nuove modalità di presentazione delle domande di insinuazione al passivo (art. 93 L.F.)

- per i fallimenti dichiarati dopo il 18 dicembre 2012
- per tutti i fallimenti, per i quali alla data del 31 dicembre 2012, il curatore non ha ancora inviato la comunicazione ex art. 92 L.F.



Nuove modalità di presentazione delle domande di insinuazione al passivo (art. 93 L.F.)

- Istanza deve essere trasmessa a mezzo **PEC** all'indirizzo indicato dal curatore o quello risultante dal Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio



Insinuazione al passivo-contenuto della domanda

- 1) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore;
- 2) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo;
- 3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
- 4) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
- 5) l'indicazione della PEC, alla quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore la sottoscrizione.




Insinuazione al passivo-documenti e patrocinio

- Entro 15 giorni deposito progetto stato passivo e trasmissione via PEC
- I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il fallito possono esaminare il progetto e presentare al curatore, con le modalità indicate dall'articolo 93, secondo comma, osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza.

fi

Per i fallimenti dichiarati dopo il 16 luglio 2006 Insinuazioni al passivo tardive (art. 101 L.F.- disciplina fallimentare in corso sino al)

- Se si hanno crediti nei confronti di procedure fallimentari
- può avvenire con ricorso al G.D. anche dopo che lo stato passivo sia divenuto esecutivo, finchè non sono esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo;
- il ricorso, insieme al decreto con cui è stabilita l'udienza, deve essere notificato al curatore nel termine previsto dal G.D.
- all'udienza il G.D. decide se ammettere o meno il nuovo credito



Insinuazioni al passivo tardive (art. 101 L.F.-disciplina fallimentare in corso sino al 16 luglio 2006)

- può avvenire con ricorso al G.D. anche dopo che lo stato passivo sia divenuto esecutivo, finchè non sono esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo;
- il ricorso, insieme al decreto con cui è stabilita l'udienza, deve essere notificato al curatore nel termine previsto dal G.D.
- all'udienza il G.D. decide se ammettere o meno il nuovo credito



Insinuazioni al passivo tardive (art. 101 L.F.-disciplina fallimentare dal 16 luglio 2006)

- la domanda è tardiva quando è depositata in cancelleria oltre il termine di 30 gg. Prima della verifica del passivo e **non oltre 12 mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo e si propone con ricorso al G.D.**
- il curatore avvisa dell'udienza nella quale il G.D. ammette o meno il creditore

fi

Insinuazioni al passivo nell'amministrazione delle grandi imprese in crisi

dopo la nomina del/i commissario straordinario/i tutti i creditori (chirografari e privilegiati) devono depositare la domanda di insinuazione al passivo nella cancelleria del Giudice Delegato

l'accertamento del passivo avviene nelle forme e con la disciplina del fallimento

*fi*Natura privilegiata dei tributi locali

la giurisprudenza ha confutato una precedente tesi della prevalente dottrina seguita dalla giurisprudenza di merito esprimendo parere favorevole all'applicazione estensiva dell'art. 2752 4° comma cod. civ. e, quindi, al riconoscimento della collocazione privilegiata a tutti i tributi locali

da ultimo
Corte Cassazione
Sentenza n. 5298
del 5/03/09



Entrata	Privilegio	Riferimento legislativo	Riferimento giurisprudenziale
ICP	Si	Art. 2752 comma 4 c.c.	
TOSAP	Si	Art. 2752 comma 4 c.c.	
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	Si	Art. 2752 comma 4 c.c.	
TARSU/TARI	Si	Art. 2752 comma 4 c.c.	
ICI/IMU/TASI	Si	Art. 2752 comma 4 c.c.	Trib. Torino, 06-07-2004 n. 33421; Trib. Milano 22 maggio 2008
TIA	Si	Art. 2752 comma 4 c.c.	Corte Cass., Sez. I Civ., Sentenza n. 5298 del 5 marzo 2009
CIMP	Si	Art. 2752 comma 4 c.c.	Corte Costituzionale, Sentenza n.141/09 che riconosce natura tributaria all'entrata
COSAP	No		Corte costituzionale, Sentenza n. 64 del 14 marzo 2008
SANZIONI CODICE STRADA	No		
CANONE IDRICO	No		Corte Costituzionale, Sentenza n. 335 del 8 ottobre 2008 depositata il 10 ottobre 2008
CANONI CONCESSIONE	No		

f

privilegio

chirografo

entrata

sanzione

interessi

spese



Spese dell'insinuazione al passivo

- non sono opponibili alla massa dei creditori e quindi inammissibili alla formazione dello stato passivo i crediti vantati dal concessionario della riscossione a titolo di spese e diritti di insinuazione
- non sono opponibili alla massa dei creditori e quindi inammissibili alla formazione dello stato passivo i crediti vantati dal debitore a titolo di spese e diritti di insinuazione anche in caso di assistenza di difensore